



COMUNE DI AMANDOLA

COD. ISTAT 109002

ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 26-05-17 Numero 78

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IN BANDA ULTRA LARGA FRA IL COMUNE DI AMANDOLA ED INFRATEL S.P.A.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 13:30, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARINANGELI ADOLFO	SINDACO	P
POCHINI GIUSEPPE	VICESINDACO	P
CRUCIANI SARA	ASSESSORE	P
SCIRE' CHIARA	ASSESSORE	A
PICCININI GIACOMO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Signor BOLLI STEFANIA incaricato della redazione del verbale.

Assume la presidenza il Signor MARINANGELI ADOLFO nella sua qualità di SINDACO che dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- che l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)";
- che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misure, anche avvalendosi della società *in house* Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- che l'accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, "definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese";
- che Infratel Italia è soggetta alla direzione e coordinamento di Invitalia S.p.A.;
- che il Governo italiano ha trasmesso, in sede di prenotifica, alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea, in data 5 febbraio 2016 il documento che presenta il regime quadro nazionale degli interventi pubblici destinati alle aree bianche ed alle aree grigie e nere e individua, quale specifico oggetto di notifica, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE la parte del regime quadro relativa al Piano di investimenti nelle aree bianche;
- che, nell'ambito del Regime d'aiuto n. SA.34199 (2012/N), concernente l'attuazione del "Piano Digitale Banda Ultra Larga" approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012, è stata stipulata la "Convenzione Operativa di cui all'Accordo per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Marche;
- che l'11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno siglato l'Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;

- che il MiSE e la Regione Marche hanno siglato un accordo di programma per lo sviluppo della banda ultralarga (di seguito, Accordo di Programma);
- che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal “Codice delle comunicazioni elettroniche” (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);
- che il Decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’1 ottobre 2013, stabilisce le specifiche tecniche di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;
- che in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 pubblicato nella G.U. n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
- che, in particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede, all’articolo 5, comma 1 che, “In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall’art. 6 comma 4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.”;
- che lo stesso decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede, all’art. 12, comma 2 che “Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.”;
- che l’articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che “L’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”;

- che l'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che “Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, “di seguito SINFI”;
- che, ai sensi dell’articolo 86, comma 3 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni [...] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all’interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [...]”;
- che il Comune di Amandola è interessato a favorire nell’ambito dell’accordo di programma lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch’esso interessato a svolgere rapidamente l’iter dei procedimenti amministrativi per l’ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
- che ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all’articolo 28 del Codice della Strada e l’Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l’uso o l’occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprasuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite.

RITENUTO necessario stipulare con la società Infratel Italia S.p.A. una Convenzione Quadro al fine di realizzare, ristrutturare e spostare le infrastrutture a banda ultralarga nel territorio Comunale, autorizzando l’esecuzione delle opere su strade e pertinenze di proprietà Comunali disciplinando la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere tutelando le infrastrutture suddette e garantendo, nel contempo, forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con l’Ufficio Tecnico e di Polizia Locale ed in genere con i Settori interessati dalle attività oggetto dell’intervento;

TENUTO CONTO dell’importanza dell’installazione, della manutenzione e dello spostamento della rete a banda ultralarga nel territorio Comunale, con il fine di garantire ai liberi professionisti, alle imprese artigiane ed ai cittadini tutti un servizio di alta qualità, equiparabile agli standard nazionali attualmente presenti;

RITENUTO pertanto di dare atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica a provvedere alla emanazione di tutti gli atti necessari alla prosecuzione dei servizi di che trattasi a favore dei soggetti interessati;

PRESO ATTO che l'area dei servizi tecnico – manutentivi, con tale convenzione, si impegna al rilascio di eventuali autorizzazioni e/o nulla osta e/o pareri per la realizzazione dei lavori di installazione, manutenzione e spostamento delle infrastrutture a banda ultralarga entro i termini previsti nella suddetta;

VISTO lo schema di Convenzione trasmesso dalla Regione Marche ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO:

- dei riferimenti normativi citati in premessa;
- che la presente convenzione quadro è senza oneri finanziari per le parti;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il potere favorevole in ordine della regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. DI APPROVARE lo schema di Convenzione Quadro, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, tra la società Infratel S.p.A. ed il Comune di Amandola al fine della realizzazione, manutenzione e spostamento delle infrastrutture a banda ultralarga;
3. DI AUTORIZZARE il Sindaco, Dott. Ing. Adolfo Marinangeli, a firmare la suddetta Convenzione Quadro con la società Infratel S.p.A.;
4. DI DARE MANDATO agli Uffici competenti per l'attuazione del presente deliberato;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di separata, palese violazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c.4, Dlgs n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Adolfo Marinangeli

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio secondo il disposto degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. DI APPROVARE lo schema di Convenzione Quadro, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, tra la società Infratel S.p.A. ed il Comune di Amandola al fine della realizzazione, manutenzione e spostamento delle infrastrutture a banda ultralarga;
3. DI AUTORIZZARE il Sindaco, Dott. Ing. Adolfo Marinangeli, a firmare la suddetta Convenzione Quadro con la società Infratel S.p.A.;
4. DI DARE MANDATO agli Uffici competenti per l'attuazione del presente deliberato.

Inoltre,
in relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con separata ed unanime votazione resa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Amandola, li 24-05-17

Il Responsabile del servizio interessato
MARINANGELI ADOLFO

Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

Il Sindaco
MARINANGELI ADOLFO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BOLLI STEFANIA

-
=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 7781

Amandola, li 07-06-17

Si certifica che il presente atto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale il 07-06-17 per quindici giorni consecutivi, e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari.

Amandola, li 07-06-17

**IL SEGRETARIO COMUNALE
BOLLI STEFANIA**

-
=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno **26-05-17**

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 c. 4 D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. n. 267/2000);

Amandola, li 07-06-17

**IL SEGRETARIO COMUNALE
BOLLI STEFANIA**